



CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.OO.PP.,PATRIMONIO E
AMBIENTE

DETERMINAZIONE N° 276 DEL 05/03/2020

Oggetto :

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN VIA BRAGGIO - CUP: D77J18000150001.
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA OLIMPICA S.R.L. - P.IVA
11835590016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 in data 19/04/2019, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Gestione del Territorio - Opere pubbliche - Patrimonio e ambiente;

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n° 192 del 20/11/2019 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo ad oggetto “Riqualficazione impianti sportivi in via Braggio - CUP: D77J18000150001”, a firma dell’Ing. Marco CROTTI della società Progeca S.r.l. di Caluso (TO), di quadro economico complessivo pari ad €. 200.000,00, di cui € 133.423,33 per importo lavori soggetti a ribasso, oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 2.767,46 non soggetti a ribasso;
- con determinazione a contrattare n. 1.195 del 26/11/2019 veniva attivato il procedimento per l’affidamento dei lavori di “Riqualficazione impianti sportivi in via Braggio - CUP: D77J18000150001 – CIG: 8112582A71, di importo pari ad € 133.423,33 oltre oneri per la sicurezza di €. 2.767,46 non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, per complessivi € 149.809,87 ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i., con i criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del medesimo decreto, previa individuazione degli operatori economici da invitare a mezzo di avviso di acquisizione manifestazioni di interesse;
- l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ad essere invitati da parte di operatori economici per l’affidamento dei lavori di “Riqualficazione impianti sportivi in via Braggio” - CUP: D77J18000150001 – CIG: 8112582A71 veniva pubblicato all’Albo Pretorio, sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente e nella piattaforma informatica per la gestione delle gare in data 26/11/2019, fissando nel giorno 11/12/2019 alle ore 12:00 il termine per le predette manifestazioni;
- con determinazione n. 1308 del 11/12/2019 ai fini del procedimento per l’affidamento dei lavori di “Riqualficazione impianti sportivi in via Braggio - CUP: D77J18000150001”, di importo pari ad €.133.423,33 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 2.767,46, con l’opzione di affidare lavori complementari ed aggiuntivi, venivano approvati lo schema di lettera di invito e suoi allegati per la procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i., con i criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del medesimo decreto;
- con determinazione n. 1321 del 24/12/2019, a seguito dello svolgimento della procedura di affidamento sulla base dell’acquisizione di apposite offerte, si aggiudicavano i lavori di “Riqualficazione impianti sportivi in via Braggio“ alla Green Keeper Subalpina S.r.l., con sede in Orbassano (TO), via Circonvallazione Esterna n. 10, P.IVA 01158780013, a fronte del ribasso offerto del 19,222% che applicato sull’importo lavori di € 133.423,33 oltre oneri per la sicurezza di €. 2.767,46 non soggetti a ribasso, determina l’importo di aggiudicazione pari ad €. 107.776,70 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €.2.767,46, così per complessivi € 110.544,16 oltre IVA 10%, per complessivi € 121.598,58;
- con rep. 2067 del 10/02/2020 veniva stipulato il contratto di appalto dei lavori succitati ai fini della regolarizzazione dei rapporti tra comune di Cuornè e ditta appaltatrice;

Premesso inoltre che:

- con determinazione n. 218 del 24/02/2020 si è proceduto ad autorizzare l’impresa Green Keeper Subalpina S.r.l., con sede in Orbassano (TO), via Circonvallazione Esterna n. 10, P.IVA 01158780013, a subappaltare parte dei lavori della categoria OG10, in particolare lavori di montaggio illuminazione campo calcio a5 e a7, presso impianto sportivo in via Braggio, per la somma di €. 2.900,00 oltre IVA 10%, per complessivi € 3.190,00 all’impresa R.V. Impianti di

Cominato Massimo & C. s.a.s. con sede in Piobesi Torinese (TO), via Duccio Galimberti n. 75/1 – P.IVA 08303440013;

Rilevato che al prot. n. 4341 del 28/02/2020 perveniva, da parte della succitata ditta affidataria, la richiesta di autorizzazione al subappalto di parte dei lavori della categoria OS24, in particolare lavori di posa manto erba sintetica, per €. 6.000,00 oltre IVA 10%, all'impresa Olimpica S.r.l. con sede in Torino (TO), corso Filippo Turati n. 23 – P.IVA 11835590016, unitamente alla trasmissione della documentazione ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. e precisamente:

- contratto di subappalto, unitamente agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010;
- dichiarazione circa l'assenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C.;
- dichiarazione attestante i requisiti di qualificazione per eseguire i lavori;
- dichiarazione del subcontraente circa l'assenza di motivi di esclusione dalle gare ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;

Accertato che:

- la ditta appaltatrice in sede di offerta manifestava l'intenzione di subappaltare parte dei lavori della categoria OS24 nei limiti di legge;

Accertato altresì che la ditta subappaltatrice:

- è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e contributivi come risulta da Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) acquisito al prot n. 4341 del 28/02/2020, con validità sino al 30/05/2020;
- non ha annotazioni presso il casellario informatico dell'ANAC alla data del 03/03/2020;
- risulta essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Torino, così come da apposita visura camerale acquisita in al prot. n. 4341 del 28/02/2020, per l'attività oggetto di subappalto;
- nel Registro Imprese non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- sono in corso di verifica presso gli enti competenti:
 - certificazione dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
 - casellario giudiziale;
 - certificazione regolarità fiscale
 - certificazione di assenza/pendenza di procedure fallimentari;

Dato atto che è il subappaltatore ha trasmesso il POS al coordinatore della sicurezza per i lavori di che trattasi al fine della competente verifica;

Ritenuto pertanto autorizzare il subappalto di che trattasi, per la somma di €. 6.000,00 oltre IVA 10%, all'impresa Olimpica S.r.l. con sede in Torino (TO), corso Filippo Turati n. 23 – P.IVA 11835590016;

Dato atto inoltre di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 13/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020/2022;

Visti:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 23.12.2013;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 del Comune di Cuorgnè approvato con deliberazione G.C. n. 14 del 22.01.2020;

Espresso sul presente atto con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m. e i., è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di autorizzare l'impresa Green Keeper Subalpina S.r.l., con sede in Orbassano (TO), via Circonvallazione Esterna n. 10, P.IVA 01158780013, a subappaltare parte dei lavori della categoria OS24, in particolare lavori di posa manto erba sintetica, presso impianto sportivo in via Braggio, per la somma di € 6.000,00 oltre IVA 10%, per complessivi € 6.600,00 all'impresa Olimpica S.r.l. con sede in Torino (TO), corso Filippo Turati n. 23 – P.IVA 11835590016;
2. di dare atto che:
 - l'ingresso in cantiere della ditta subappaltrice è subordinata alla formale avvenuta approvazione del POS;
 - l'appaltatore ed il subappaltatore rimangono obbligati al rispetto degli obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
 - la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013;
3. di dare atto altresì:
 - di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
 - di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;

4. di dare atto inoltre che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s. m. i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;
- straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento oggetto della presente determinazione è l'Istruttore Tecnico Geom. Valter CVALETTTO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al seguente recapito 0124/655.239.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente

MASSOGLIA KATIA